

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MATTEOTTI GIANCARLO

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedo:			
PRESIDENTE	620		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	620		
Sui lavori della Commissione:			
PRESIDENTE	620		
FALETRA	620		
Proposta di legge (Seguito della discussione):			
MARTINELLI ed. altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622. (1849)	620		
PRESIDENTE	620, 623, 626, 627		
FALETRA, <i>Relatore</i>	621, 624, 625, 626, 627		
BIMA	621		
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	621, 622, 625, 626		
RESTIVO	622		
SULLO	625, 626		
NATALI	626		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	627		
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Vendita a trattativa privata, a favore del Comune di Sanza, di vari terreni dema- niali, siti nel territorio dello stesso co- mune, complessivamente estesi ettari 457, 04, 48 e provenienti dalla ex Ricet- tizia di Santa Maria Assunta per il prezzo di lire 35.000.000. (1808)	627
		PRESIDENTE	627, 628, 629, 630, 631
		NATALI, <i>Relatore</i>	627, 629, 630, 631
		SULLO	628, 631
		RAFFAELLI	628
		ZUGNO	629
		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	629, 631
		Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al per- sonale statale in attività ed in quie- scenza (1835)	631
		PRESIDENTE	631, 632
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	632
		MARZOTTO	632
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	632
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	634

La seduta comincia alle 9,50.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mitterdorfer.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Salizzoni è sostituito dal deputato Sullo.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno vorrei sottoporre agli onorevoli colleghi una questione di competenza.

È stato presentato alla Camera il disegno di legge n. 1895 che ha per oggetto l'istituzione presso l'Istituto centrale per il medio credito, di un fondo autonomo per speciali operazioni di finanziamento connesse ad affari di esportazione di prodotti nazionali assicurabili ai sensi della legge 12 dicembre 1953, n. 955, e successive integrazioni e modificazioni.

Detto disegno di legge è stato assegnato per la competenza alla Commissione Industria con parere della V Commissione.

Ho voluto esaminare i precedenti — li ricordavo anche perché di due precedenti provvedimenti ebbi ad occuparmi come sottosegretario prima e poi come Ministro — ed ho visto che la materia della assicurazione dei crediti alle esportazioni soggette a rischio speciale, è stata, anche in precedenza, riconosciuta di competenza della Commissione Industria.

Ora, però, siamo di fronte ad un provvedimento che, prorogando ed ampliando le finalità della legge istituzionale, costituisce presso l'Istituto centrale per il medio credito un fondo autonomo per le accennate speciali operazioni di finanziamento, dà le disposizioni per la gestione di questo fondo, e parla, all'articolo 5, di emissione di obbligazioni. Vi è quindi un ampio ricorso al credito, ciò che non era affatto previsto dai precedenti provvedimenti. All'articolo 8 si parla, poi, di estensione di agevolazioni fiscali.

La nostra Commissione non è nemmeno chiamata, però, ad esprimere un parere. Pur

rivestendo il provvedimento un carattere diverso dai precedenti, si è ritenuto che la competenza primaria potesse essere ancora quella della Commissione Industria.

Poiché, naturalmente, vi è un problema di copertura, che investe il bilancio generale, si è richiesto il parere della Commissione V.

Esprimo la mia convinzione che, in questa materia vi sia anche la competenza della Commissione Industria ma affermo vigorosamente che vi è anche la competenza piena della nostra Commissione.

Vorrei, allora, essere confortato dal parere della Commissione per esporre subito alla Presidenza della Camera, qualora gli onorevoli colleghi fossero con me d'accordo, la richiesta di trattazione a Commissioni riunite.

FALETRA. Concordo perfettamente con l'onorevole Presidente. Vorrei anzi, dire, che sono un po' più avanti nel senso che mi pare indubbio che la competenza primaria sia della nostra Commissione e che, solo motivi di opportunità, potrebbero indurci a chiedere la discussione a Commissioni riunite.

Desidererei quindi che facessimo presente alla Presidenza che, a nostro giudizio, la competenza primaria è della nostra Commissione dato che si tratta esclusivamente di questioni riguardanti il credito. È evidente che la Commissione Industria può dare il suo parere sulla destinazione del credito ma sulle operazioni di credito non vi è dubbio che la nostra competenza è primaria.

Mi rimetto comunque alla proposta avanzata dall'onorevole Presidente di discutere il provvedimento a Commissioni riunite ma, come ho detto, solo per motivi di opportunità dato che ritengo che la Commissione Industria abbia già iniziato la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo farò presente a nome della Commissione che la nostra competenza è primaria ma che per ragioni di opportunità, accettiamo la discussione a Commissioni riunite. Informerò poi gli onorevoli colleghi dell'esito del mio passo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martinelli ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 (1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martinelli, Er-

mini, Germani, Aldisio, Franceschini, Riccio, Roselli, Vicentini, Lucifredi, Scelba, Bucciarelli Ducci, Terragni e Longoni: « Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ».

L'onorevole Faletta ha facoltà di riassumere la discussione già svolta.

FALETTA, *Relatore*. La discussione svoltasi in precedenza venne interrotta e sospesa perché l'onorevole rappresentante del Governo affermò che il provvedimento non avrebbe, sostanzialmente, migliorato la situazione.

Dalle informazioni da me assunte presso il Ministero della pubblica istruzione e da impressioni a me espresse da colleghi della Commissione Istruzione, ritengo, invece che l'attuazione del presente provvedimento sia opportuna.

Debbo osservare del resto che, se anche il provvedimento, come ha detto l'onorevole Sottosegretario al tesoro, non porta alcun miglioramento, *quod abundat non vitiat*. Non sono quindi, in questo caso, d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo.

Con il provvedimento a noi di fronte, daremmo una via chiara e giuridicamente sottolineata, a quella che è l'applicazione della legge n. 622 del 1959.

Non ho quindi nulla da aggiungere a quanto da me detto nella precedente riunione.

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo unico mi permetto di proporre due emendamenti a carattere puramente formale: sostituire alla riga 13 le parole « le forniture » con le parole « gli acquisti e le forniture » e alla riga 14 sostituire le parole « sono estese » con le parole « sono applicabili ».

BIMA. Vorrei ascoltare anche l'onorevole rappresentante del Governo per vedere se è possibile concordare una formulazione che ci consenta di uscire da questa *impasse*.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Governo dichiara di essere veramente stupito della insistenza nel prospettare soluzioni che si debbono ritenere non solo insufficienti ma largamente superate dai fatti. Ancora più stupito è, poi, per il fatto che egli ha creduto di venire incontro in tutti i modi a quelle che erano le esigenze cui risponde il provvedimento in esame in modo da poterle vedere effettivamente soddisfatte e non già continuare un contrasto, che non ha ragione di essere, tra uffici del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro, contrasto che danneggia esclusivamente l'attuazione della legge.

Dirò, non solo come rappresentante del Ministero del tesoro ma prima di tutto come professore universitario, come uomo che vive nella scuola e che ha dato parecchi lustri della sua attività alla scuola, che questa legge di cui si propone, per alimentare un contrasto, l'approvazione, è una legge che non darebbe alcuna possibilità di vedere veramente avviato a soluzione il problema.

Il problema che si deve affrontare è quello degli acquisti all'estero; un problema che è stato con molto senso di opportunità, posto largamente in rilievo dal Ministro per la pubblica istruzione il quale si è molto preoccupato di dare esecuzione alle richieste di acquisti all'estero.

Vi sono, in questa Commissione, esperti particolari in materia i quali possono dire che tali acquisti difficilmente si possono effettuare senza congrui anticipi.

Negli ultimi tempi si è avuta la necessità di acquistare alcuni apparecchi sperimentali per la facoltà di fisica il cui costo supera i 300-400 milioni, qualche volta oltrepassa anche il mezzo miliardo se non raggiunge addirittura il miliardo. Nel procedere a tali acquisti abbiamo constatato che occorre una procedura speciale. La procedura che si propone attraverso il provvedimento in esame elimina il parere del Consiglio di Stato.

Ora, mi permetto sottoporre all'acume dell'onorevole Presidente che è uno dei presentatori del provvedimento, e degli onorevoli colleghi, l'osservazione che, eliminando il parere del Consiglio di Stato, non si risolve il problema dato che ci troviamo da molti mesi in una situazione di fronte alle altre amministrazioni dello Stato, in cui la difficoltà è costituita unicamente dai pagamenti. Abbiamo fatto reiterati tentativi per superare queste difficoltà ed ora il Governo aveva previsto un testo in cui, data la difficoltà della situazione per il Ministero della pubblica istruzione, data l'assoluta necessità di spendere le somme stanziare, si diceva che gli acquisti di materiale didattico e scientifico possono essere effettuati sia dal Ministero della pubblica istruzione, direttamente, sia per il tramite del provveditorato generale dello Stato, sia delle università e degli istituti universitari a favore dei quali il Ministro è autorizzato ad erogare, in tutto o in parte, la spesa, sul fondo di cui all'articolo 2 della legge.

Con questa prima disposizione si raggiungerebbe questo preciso, incontestabile intento che, per tutti gli acquisti per i quali si può prescindere dal parere del Consiglio di Stato, entro i limiti consentiti e relativamente alle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

esigenze e senza superare alcun limite che, veramente, nemmeno il Ministero per la pubblica istruzione vuole vedere superato come non vogliono vederlo superato i funzionari del provveditorato dello Stato, si valicherebbero le difficoltà relative al parere che sono affiorate e prospettate nella proposta di legge in esame e nello stesso tempo si darebbe immediata possibilità al Ministro, di provvedere sia direttamente, sia attraverso contributi alle università.

La seconda disposizione è diretta a rendere effettivamente operante il progetto di legge governativo (per gli acquisti all'estero di materiali la cui produzione è garantita da private industriali, o per la cui natura non è possibile il concorso a pubblica offerta, nonché per l'acquisto di macchine, strumenti e oggetti di precisione la cui fornitura può essere fatta da una sola ditta avente requisiti tali da garantire l'evasione della richiesta) per cui il provveditorato generale dello Stato può addivenire all'anticipata esecuzione del contratto ed all'anticipato pagamento del prezzo pattuito, ove sia indispensabile.

I competenti in questa materia sanno che questa è una disposizione attualmente esistente nel regolamento della contabilità dello Stato, di cui si farebbe particolare applicazione in questo settore in cui occorre la immediatezza dell'acquisto e soprattutto occorre nello stesso tempo fornire delle garanzie.

Mi sono preoccupato di saggiare sul terreno concreto se questa strada potrebbe condurci effettivamente e rapidamente all'acquisto; e mi sono preoccupato anche di sentire in via ufficiosa alcune persone particolarmente esperte in materia di pareri del Consiglio di Stato: abbiamo potuto constatare che il parere del Consiglio di Stato non costituisce più quell'ostacolo che esso costituiva 30 anni fa, perché anche il Consiglio di Stato si è aggiornato, si è reso conto di quelle che sono le esigenze attuali, e provvede con grande immediatezza.

In sostanza, qui si tratta di non scardinare dalle fondamenta alcune basi per gli acquisti che vanno anche al di là di un miliardo. Se la Commissione si sente di prescindere da questa situazione, il Governo non può che rimettersi alla Commissione pur dichiarando con fermezza che questo ritiene essere non opportuno per due motivi: 1°) perché si deroga a principi fondamentali che sono oggi in vigore, senza necessità né motivo; 2°) perché la eliminazione di quella formalità lascerà la situazione assolutamente invariata dato che l'unico ostacolo è il fatto dei pagamenti, che

non viene affatto rimosso con l'approvazione del provvedimento.

Comunque il Governo, sia per la deferenza che deve alla Commissione, sia soprattutto per l'autorità ed il prestigio dei presentatori della proposta di legge, si rimette completamente alla Commissione, pur manifestando con fermezza il suo punto di vista.

RESTIVO. Le considerazioni svolte dall'onorevole rappresentante del Ministero del tesoro riflettono una preoccupazione che, nella specie, a me sembra non sia esattamente rispondente al carattere particolare della materia.

Innanzitutto vorrei rilevare che, in genere, nel nostro ordinamento anche per quanto concerne la spesa pubblica e le sue garanzie vi è una tendenza di carattere generale di cui dobbiamo tener conto, che è una tendenza al decentramento con le cautele necessarie e le opportune modalità, dall'organismo centrale dello Stato a quelli periferici, di determinate spese.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è fuori discussione perché con la stessa proposta governativa il decentramento avviene a favore delle università escludendo il parere del Consiglio di Stato.

Il testo differisce solamente per il fatto che la proposta di legge (non avrei voluto sottolinearlo, ma vi sono costretto) mira in sostanza ad applicare la norma della contabilità dello Stato che riflette l'acquisto della benzina e degli altri carburanti e che, in relazione a questa particolare fattispecie, dà la possibilità di derogare al principio del parere del Consiglio di Stato.

Però la proposta di legge, che con questa disposizione renderebbe operante l'esigenza proposta dai suoi presentatori, lascia invariata la questione dei pagamenti. Ora è notorio che sul mercato internazionale ci troviamo in una situazione per cui nessun Ministro può fare acquisti all'estero per gli ostacoli che si frappongono al pagamento.

Quanto al decentramento, l'onorevole Restivo sfonda una porta aperta. Noi abbiamo eliminato finanche la perplessità che era sorta in sede di controllo sul fatto che in certi casi il Governo erogava soltanto dei contributi anziché l'importo totale; il che aveva dato luogo alla mancata registrazione di alcuni atti propri del Dicastero della pubblica istruzione. Quindi dal punto di vista del decentramento non si può rimproverare al Governo di non aver soddisfatto tale esigenza.

RESTIVO. Io non escludo che nella impostazione dell'onorevole Sottosegretario vi

sia un riconoscimento di questa esigenza del decentramento. Vorrei tuttavia permettermi di manifestare qualche perplessità sulla qualificazione di questo decentramento, il quale non riesce a superare quelle difficoltà che vogliono essere rimosse. L'onorevole Sottosegretario, oltretutto un rappresentante del Governo, è uno dei maestri della nostra università e sa che negli ambienti universitari l'interpretazione di questa norma ha determinato degli stati d'animo che evidentemente sono nati dalla constatazione delle difficoltà riscontrate nel tentativo di far funzionare la legge con la celerità che è imposta dal ritmo stesso del progresso economico e scientifico. Oggi una macchina è necessaria per alcuni esperimenti nel pieno svolgimento dell'attività didattica riportata alla situazione attuale della scienza. Se affidiamo queste pratiche al ritmo normale degli acquisti dello Stato, può darsi che quando queste apparecchiature arriveranno e saranno in grado di funzionare, col progredire incessante della tecnica la loro funzionalità in un certo senso appaia ridotta. Di qui l'esigenza assoluta di una particolare tempestività di cui vorrei farmi portavoce.

D'altra parte dobbiamo dire — e questo con soddisfazione generale — che il funzionamento amministrativo delle nostre università nell'ambito del loro decentramento è tale che ad esso si può guardare, anche sotto il riflesso dell'esperienza pratica, con un maggior spirito di fiducia e il maggiore affidamento. Queste considerazioni mi permettono sottoporre all'onorevole Sottosegretario Tesoro a conforto del mio convincimento che questa non è una materia in cui dobbiamo arrivare a soluzioni che non nascano da comuni aspirazioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo suggerito dall'onorevole Sottosegretario, e che potrebbe essere considerato come un emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

« Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati sia dal Ministero della pubblica istruzione direttamente o per il tramite del provveditorato generale dello Stato, sia dalle università e dagli altri istituti universitari a favore dei quali il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in tutto o in parte la spesa sul fondo di cui all'articolo 1.

Per l'acquisto all'estero di materiale oggetto di privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere concorso di pubbliche offerte, o per l'acquisto di mac-

chine, strumenti, oggetti di precisione che una sola ditta può fornire coi requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, il provveditorato generale dello Stato può addivenire alla anticipata esecuzione del contratto e all'anticipato pagamento del prezzo pattuito quando ciò si rende indispensabile per l'esecuzione dell'acquisto, sempreché si tratti di una ditta di sicura e notoria solidità ».

Prima di esporre la mia opinione non come Presidente ma come presentatore della proposta di legge, debbo dire agli onorevoli colleghi che mi trovo in un certo imbarazzo, e debbo dire che ho fatto esaminare dalla Segreteria la possibilità di far presiedere la Commissione in sede legislativa da uno dei Vice presidenti presenti; il che mi è stato detto impossibile data la mia presenza in Commissione.

Ed ora permettetemi di parlare come proponente e non come Presidente. L'onorevole Sottosegretario, nel proporre un testo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, ne ha illustrate le differenze; e debbo dire che anch'io ho fatto una certa fatica per individuare quale sia esattamente la latitudine di autonomia di operazioni di acquisto che viene accordata secondo il testo che l'onorevole Sottosegretario ha suggerito di opporre a quella, molto ampia, prevista dalla proposta di legge originaria.

Ha detto l'onorevole Sottosegretario: è la prima volta che introduciamo un principio di questo genere e che le norme di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge di contabilità, concepite per l'acquisto all'estero di combustibili e per il noleggio delle navi destinate al loro trasporto, nonché per l'acquisto dei tabacchi esteri, vengono utilizzate per l'acquisto di altri materiali.

L'onorevole Sottosegretario sa che tutte le apparecchiature E.R.P. sono state acquistate all'estero proprio applicando quest'articolo 10; e le apparecchiature E.R.P. riguardavano, sì anche combustibili e strumenti e materiali correnti di estrema necessità per il Paese, ma anche materiali ed apparecchiature che possono essere pienamente acquistati con quelle che sono le norme previste dall'articolo 1 della legge n. 622 dello scorso anno.

Vi è dunque un precedente; ma non lo invoco per arrivare alla conclusione che, fatta un'eccezione, l'eccezione diventa la regola. Aggiungo un'altra considerazione: la legge 24 luglio 1959, n. 622, è stata da tutti considerata come una legge avente finalità anti-recessive. Fu approvata dal Parlamento con una procedura molto stringata: si disse che il ricavato

del prestito sarebbe stato immediatamente speso ed erogato; fu anche data notizia, in comunicati di stampa, che il ricavato che era stato versato in un conto apposito presso la Tesoreria, diminuiva fortemente ogni mese; appunto per la rapida utilizzazione.

Ora, per i 12 miliardi disposti dall'articolo 1 di questa legge, abbiamo visto che i provvedimenti di trasmissione delle autorizzazioni sono stati compiuti e perfezionati nel mese di gennaio 1960. Dunque vi è stato un tempo di arresto: quali le cause? L'onorevole Sottosegretario ci ha detto che questo non può dipendere dalle necessità di ottenere il parere del Consiglio di Stato; ci ha assicurato che il Consiglio di Stato non è più fermo all'organizzazione di 30 anni fa, si è modernizzato ed è diventato molto più agile nell'espressione dei pareri; e non ho alcuna difficoltà ad ammettere questo miglioramento della situazione. Ma se non di grande ritardo, l'obbligatorietà della richiesta di parere al Consiglio di Stato, per acquisti che superano la somma di lire 4.500.000, rimane pur sempre una delle cause di ritardo.

Si è detto che in questo modo verrebbe scardinata quella che è la struttura del controllo preventivo; che, cioè, le università sarebbero libere di effettuare gli acquisti senza sottostare ai normali controlli; e si è detto questo come se le università, nelle loro deliberazioni di spesa, non fossero sottoposte ai controlli ai quali sottostanno tutti gli enti di diritto pubblico.

Non posso nemmeno lontanamente concepire l'idea che gli organi amministrativi delle università possano procedere all'utilizzo della parte che sarà loro assegnata della somma di lire 12 miliardi, così, con leggerezza e con minore rispetto del pubblico denaro, in confronto a quello che ha in materia il Ministero del tesoro, per esempio.

Questa eccezione viene da noi invocata per quella spesa di 12 miliardi di lire che, facente parte di un provvedimento che doveva rappresentare una rapida iniezione di energie non solo economiche, ma anche culturali e di preparazione nel nostro Paese, dopo 6 mesi non era ancora stata fatta. Soggiungo anche che mi inchino a quella che è la competenza, non soltanto come Sottosegretario per il tesoro dell'onorevole Tesoro, ma anche a quella di insigne docente universitario ma debbo dire che i suoi colleghi si sono affrettati a far presente che il contenuto della proposta di legge in esame rappresenta un modo concreto di dare quella autonomia di acquisto che essi desiderano.

Di attestazioni del genere ne sono venute molte.

Limitandomi a queste considerazioni e dichiarando molto chiaramente che non è intenzione né dei proponenti né dei colleghi che hanno dimostrato di condividere le idee espresse nella proposta di legge, né, tanto meno, dell'onorevole Relatore, di scardinare quello che è l'attuale ordinamento ma bensì di migliorarlo, dico, come proponente, che mi sembra migliore, più pertinente al raggiungimento del fine, il testo della proposta di legge che non quello che viene suggerito dal Governo.

Non disconosco affatto l'ottima intenzione del Governo di collaborare a questo fine. Ho l'impressione però che questa ottima intenzione non arrivi fin dove arriva la proposta di legge.

Termino ora come proponente e dò la parola all'onorevole Faletta, Relatore.

FALETTA, *Relatore*. L'onorevole Martelli, intervenendo nella discussione, ha manifestato il suo imbarazzo nel parlare come Presidente e come presentatore della proposta di legge.

Vi è certamente dell'imbarazzo nel discutere la presente proposta di legge, perché è evidente che trattandosi della sospensione di una garanzia di controllo da parte degli organi dello Stato, è responsabilità di tutta la Commissione ed in particolare della opposizione, fare in modo che le garanzie in generale ed i controlli non vengano sospesi, essendo la funzione della nostra Commissione proprio quella di impedire che da parte dell'esecutivo vi possano essere delle pressioni in tal senso.

Il fatto che io aderisca e con molto piacere, a questo provvedimento, del quale sono stato nominato relatore, deve essere inteso nel senso che noi ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto particolare che riguarda non solamente la questione formale della contabilità dello Stato, ma il merito del problema, come l'onorevole Presidente ha sottolineato.

Non starò tanto a discutere sulla efficacia degli interventi antidepressivi che si volevano attuare con la legge e sul cui merito si è discusso in aula, quanto invece sulla necessità che i nostri Istituti di istruzione superiore vengano rapidamente posti in grado di superare le difficoltà, le remore ed anche l'arretratezza in cui oggi versano.

In generale, non si è fatta alcuna eccezione alla legge tranne, e lo ricordiamo tutti, per

quanto riguarda gli acquisti E.R.P. Anche allora si invocò uno stato di necessità, certamente interessante, che riguardava l'acquisizione di materiali che in quel preciso momento, nella situazione economica generale della Nazione, era necessario fossero immediatamente messi a disposizione della popolazione.

Ora ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità in un certo senso maggiore perché l'arretratezza delle nostre università, deve essere rapidamente superata mettendo questi nostri Istituti superiori in condizione di avere quei materiali che sono necessari per proseguire più velocemente nella via della scienza.

Ora, signor Presidente, la differenza esistente fra il testo proposto dal Governo e la proposta di legge in esame, riguarda gli acquisti all'estero, cioè la sospensione del controllo del Consiglio di Stato. L'onorevole rappresentante del Governo ha detto al riguardo che, in definitiva, il controllo del Consiglio di Stato non è più come era una volta; è un controllo rapido.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rapido e comprensivo!

FALETRA, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario dice che è comprensivo, ma in sette mesi, la legge non ha avuto attuazione!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge si è fermata per un'altra ragione. Anche oggi che abbiamo dato attuazione ad un decreto che autorizzava il provveditorato ad effettuare acquisti, non si è avuta l'esecuzione per il fatto del pagamento.

FALETRA, *Relatore*. Noi non vogliamo che al motivo denunciato dall'onorevole rappresentante del Governo, si aggiunga questo altro motivo.

Ora, pur rimanendo fermo il principio, e tengo a ribadirlo, che non si possono sospendere le garanzie del controllo dello Stato, credo che in questo momento particolare e per queste leggi che riguardano la pubblica istruzione e quindi hanno lo scopo di mettere le nostre università all'altezza del progresso scientifico, noi possiamo fare l'eccezione di sospendere queste garanzie del controllo ed introdurre le norme dell'articolo 10 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Anche nella precedente seduta sottolineai che nel citato articolo 10 si parlava di benzina, combustibili e tabacco, ma noi vogliamo applicare questa legge per i risultati che può avere e non entro nel merito perché se esaminassimo tutto il problema degli oli com-

bustibili e del tabacco vedremmo che essi rappresentano questioni molto complesse per i riflessi che esse hanno, particolarmente per gli oli combustibili, per quella che è la struttura del mercato internazionale, per il modo come questi prodotti si presentano nel mercato internazionale, così che, se necessità di controllo vi è, essa si presenta proprio nel campo degli oli combustibili e del tabacco.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se vogliamo parlare di altre cose mi inchino, ma ci troviamo di fronte all'articolo 10 che riguarda l'acquisto di benzina.

FALETRA, *Relatore*. Noi applichiamo, analogamente a quanto si fa per l'acquisto degli oli combustibili e del tabacco, questa norma che sospende praticamente il controllo del Consiglio di Stato e facciamo questo, esprimo la mia opinione, per rendere rapidi gli acquisti per le università, per far sì che le università vengano poste in condizione di essere all'altezza delle università straniere.

Per questi motivi mi permetto insistere onde venga approvata la proposta di legge in esame.

SULLO. Mi pare che le questioni siano due. La prima riguarda le modalità proposte e la seconda riguarda, invece, il problema delle dirette possibilità da parte delle università, di erogazione dei contributi di cui alla legge 26 luglio 1959, n. 622.

La questione sulla quale si è creato dissenso fra i presentatori della proposta di legge e il Presidente della nostra Commissione da una parte e l'onorevole rappresentante del Governo dall'altra, è la seconda. Se l'onorevole Relatore consente, mi permetterei di dire che non si tratta di una sospensione di garanzie ma bensì, del riconoscimento di una garanzia di tipo diverso. In sostanza, questo accentratore Stato italiano considera che l'onestà viene assicurata solo quando tutto viene fatto al centro, con determinate norme stabilite dalla contabilità dello Stato e ritiene che organismi ai quali si riconosce autonomia diano minori garanzie. Sono concetti, questi, che la nostra Commissione deve respingere; dobbiamo considerare che le università vengono considerate in tutti i paesi del mondo come capaci di dare tante garanzie quante ne dà lo Stato accentratore e la contabilità dello Stato.

Accettare il principio che il controllo interno serve più e meglio del controllo che viene dato dalle strutture stesse delle università e dalla possibilità che nelle università si crei, non soltanto un controllo di legittimità, ma di sostanza, significa accettare il princi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

pio contro il quale abbiamo sempre lottato, noi che abbiamo sempre combattuto per il decentramento.

Debbo francamente dire che la Commissione non sospende alcuna garanzia, in questo caso, ma si affida alle garanzie che le università hanno nel loro normale modo di procedere e nella loro normale attività.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è pacifico !

FALETRA, *Relatore*. Desidero conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo il suo parere per quanto riguarda gli acquisti all'estero.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo non vi è alcun contrasto, anzi, abbiamo migliorato il testo legislativo !

PRESIDENTE. La somma di 12 miliardi di lire, sarà probabilmente spesa in gran parte all'estero.

SULLO. Prima di prendere la parola ho esaminato attentamente il testo proposto alla nostra approvazione dall'onorevole rappresentante del Governo ed ho dovuto constatare, se capisco bene, ma può darsi che siano necessari chiarimenti ulteriori, che è notevolmente diverso dalla proposta di legge in esame.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se vi è il sospetto, perché di sospetto si tratta, che il Ministero voglia cambiare le carte in tavola, dichiaro che sono pronto ad accettare il testo della proposta di legge !

SULLO. Per quanto riguarda poi l'estensione delle norme dell'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, debbo dire che sono stato componente della Commissione Finanze e tesoro per un periodo di 6 anni quando, con il collega Martinelli, abbiamo votato le leggi E.R.P. Credo non sia necessario, oggi, adottare un atteggiamento più drastico dal punto di vista procedurale, di quello che, insieme, in quel periodo, abbiamo adottato per le leggi E.R.P. e per una serie di sussidi dati attraverso le leggi E.R.P.

Ritengo perciò sia il caso, per la necessaria praticità, di approvare le norme proposte dall'onorevole Martinelli.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di fronte ad una così chiara manifestazione della volontà della Commissione, ritiro nella maniera più completa e più assoluta il testo da me presentato; testo che era anche in contrasto con l'orientamento degli uffici del Ministero del tesoro.

Esso voleva significare uno sforzo per cercare di venire incontro per gli acquisti al-

l'estero; per la loro effettiva attuazione perché, a quel che risulta agli uffici del Ministero del tesoro il parere del Consiglio di Stato, specialmente per gli acquisti da parte del provveditorato generale dello Stato non ha mai costituito difficoltà, difficoltà che, per di più, nel testo governativo, veniva, comunque, largamente superata dalla anticipata esecuzione che non faceva perdere nemmeno un attimo fuggente di tempo.

In ogni modo, se si ritiene che la proposta governativa non rappresenti un miglioramento rispetto al testo della proposta di legge, sono personalmente felice di ritirarla, anche perché, come ho detto, è in contrasto con l'orientamento preciso degli stessi uffici del Ministero del tesoro.

Mi corre però l'obbligo di rilevare che, per gli acquisti E.R.P. si è dovuto constatare e certamente gli onorevoli componenti la Commissione lo sanno, che si è andato incontro a innumerevoli difficoltà e che, anche in quella occasione si rilevò che, di volta in volta, occorreva sentire il parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Parere che ora viene dato con estrema correttezza !

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In quella occasione, pur essendovi la possibilità di prescindere dal parere del Consiglio di Stato, si fu, molte volte, costretti, per acquisti di notevole rilievo a sentire quel parere. L'unica eccezione a quella norma fondamentale fu fatta in tempo di guerra, ma in quel periodo venne nominata una Commissione mista, di cui faceva parte un rappresentante del Consiglio di Stato.

Detto questo il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione pur manifestando il suo parere che la deroga che si richiede con la proposta di legge non ha ragion d'essere e che non risolve il problema che si vuole effettivamente risolvere.

Se poi la Commissione vorrà dare la possibilità, fino alla prossima riunione, al Ministro per il tesoro di manifestare il suo parere, ne sarò particolarmente lieto.

PRESIDENTE. Credo che non possiamo non accogliere questa preghiera.

NATALI. Mi pare che, sostanzialmente, l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro dica: ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che vuole eliminare determinati inconvenienti; noi riteniamo che a tali inconvenienti si possa più facilmente ovviare con il testo presentato dal Governo. Su tale testo si è discusso e tutta la discussione ha ri-

guardato gli acquisti all'estero perché il criterio ed il concetto di delegare le università è fuori discussione.

Indubbiamente, quindi, poiché si tratta di ovviare agli inconvenienti lamentati, è il caso di ascoltare il Ministro per il tesoro; si tratta di un rinvio di alcuni pochi giorni solamente.

PRESIDENTE. Ho detto che non mi sembrava possibile non accogliere la richiesta del Sottosegretario. Desidero però sottoporre un quesito alla Commissione: la discussione generale è da intendersi chiusa o ancora aperta? Credo che sia il caso di lasciarla aperta, anche perché se dovesse venire il Ministro a fare delle dichiarazioni dovremmo avere la possibilità di discuterle. Come la Commissione sa, l'onorevole Ministro verrà a riferire probabilmente martedì prossimo sulla politica generale del Ministero, con particolare riferimento al credito. Tuttavia dubito che il Ministro possa martedì — posto che i suoi impegni gli consentano di venire in Commissione — parlare di questa proposta di legge, e d'altra parte non vorrei rinviare ulteriormente la sua definizione.

FALETRA, Relatore. Non è possibile rinviare ulteriormente: o il Ministro viene ad esporre la sua opinione, altrimenti solamente per deferenza verso l'onorevole Presidente accogliamo la proposta di non chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Credo che possa rimanere stabilito che se la prossima settimana l'onorevole Ministro vorrà intrattenersi su questo tema, ne saremo lietissimi: altrimenti vedremo di concludere ugualmente nel corso della stessa settimana. Vorrei in pari tempo rivolgere una preghiera all'onorevole Sottosegretario: di contribuire a chiarire alla Commissione la portata esatta dell'emendamento che ha ritirato, ma che potrà essere sostituito da altro. La discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che, dovendo l'onorevole Natali — relatore del disegno di legge 1808 — allontanarsi fra breve, mi è stato chiesto di invertire l'ordine del giorno, nel senso di dare la precedenza nella discussione al disegno di legge n. 1808.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457,04,48 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 35.000.000 (1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1808, concernente la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457,04,48 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 35 milioni.

Il Relatore, onorevole Natali, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NATALI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Come premessa a questa relazione desidero ricordare che in una delle ultime riunioni della Commissione Finanze e tesoro venne rivolta la preghiera, al rappresentante del Ministero delle finanze, perché ci desse la possibilità di svolgere una discussione sul problema dei beni demaniali e sulle possibilità del loro utilizzo. In quella occasione la Commissione unanimemente riconobbe la necessità che questa discussione si svolgesse anche in relazione a quella che è la situazione attuale e a quelle che sono le possibilità di utilizzo. Tutto questo perché si ritenne che, sia pure come semplice impostazione, sarebbe stato opportuno che la Commissione avesse studiato le possibilità anche di intervento coordinato in questo settore, in quanto spesso ci troviamo di fronte a singole proposte e singoli disegni di legge senza che si possa avere una visione panoramica dell'intero problema, di rilevante importanza specialmente per quel che riguarda la parte delle aree soprattutto delle caserme dei grossi centri abitati.

Quindi vorrei, prima di entrare nel merito di questo disegno di legge, ricordare questa volontà della Commissione. Va rilevato anche che le difficoltà maggiori non si frappongono da parte del Ministero delle finanze, bensì da quello della difesa. Ad ogni modo prego l'onorevole Sottosegretario di volerci indicare quando si potrà sviluppare questa discussione.

Per ciò che concerne in particolare il disegno di legge n. 1808, posso riferire che si tratta di un disegno di legge che risponde, a mio parere, anche a fini notevoli di utilità sociale. Praticamente in territorio del comune

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

di Sanza, in provincia di Salerno esiste una estensione di 457 ettari di terreno che appartenevano alla ex-Ricettizia di Santa Maria Assunta che in seguito all'incameramento dei beni ecclesiastici pervennero al Demanio dello Stato. Sugli stessi fondi ricadono rivendicazioni da parte dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Ora, molti di tali fondi sono stati sempre considerati soggetti ad usi civici, con facoltà per i cittadini di raccogliere legna, di portare bestiame al pascolo, ecc.; molti altri sono soggetti a diritti di terraggio. Sulla legittimità di questi diritti sono insorti dei dubbi e l'Avvocatura distrettuale di Napoli — interpellata — ha espresso l'avviso che, per lo meno per quel che riguarda gli usi civici, i diritti vantati dal comune non siano completamente provati. La situazione è questa: che dall'epoca dell'incameramento di questi fondi, i cittadini del comune possono esercitare di fatto tali diritti quindi la situazione è tale di fatto che presenta motivi soprattutto di carattere sociale per cui varrebbe la pena di eliminare i dissensi esistenti.

Il comune di Sanza ha chiesto di rendersi acquirente dell'intero comprensorio di terreno, con la rinuncia a defrazioni sul prezzo che potrebbero essere effettuate in relazione ai suaccennati usi civici. L'Ufficio tecnico erariale ha stimato il valore dei suddetti beni in lire 35 milioni, dei quali 18.700.000 spetterebbero all'Amministrazione del Fondo per il culto e 16.300.000 all'Amministrazione del patrimonio dello Stato.

Tutto ciò premesso, e nella considerazione che anche se domani si dovesse procedere ad un pubblico incanto ci si verrebbe a trovare in una situazione di notevole gravità proprio perché da molto tempo i cittadini esercitano i loro diritti civici su detti terreni, mi pare che sia anche corrispondente a considerazioni di equità esprimere parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Conosco bene la situazione di Sanza, trovandosi il comune nel mio collegio elettorale. Sanza è un comune notissimo per un fatto storico piuttosto negativo: la morte di Carlo Pisacane; tutti ricorderanno il modo indegno con cui venne soppresso e questo riferimento basta ad orientarci sull'ambiente sociale che colà si è creato.

Proprio questo fatto, a 100 anni di distanza, mi dice che sarebbe utile risolvere questo problema. Pensate che si tratta di beni del-

l'asse ecclesiastico che fino a quando rimasero tali diedero alla popolazione un certo vantaggio attraverso il godimento di certi diritti di usi civici sia pure esercitati in forma più ridotta. Dopo 100 anni lo Stato italiano ha in atto una questione per quanto riguarda gli usi civici su questo asse ecclesiastico di modo che la popolazione invece che un beneficio risulta aver avuto un forte danno, proprio nella terra dove è stato ucciso Carlo Pisacane e dove si diceva che fosse un brigante chi voleva l'unità d'Italia.

E mi pare non senza significato il fatto che proprio quest'anno si tenti di sanare la questione. Il comune di Sanza, a differenza di altri comuni, ha un certo patrimonio proveniente da boschi ed è disposto a contrattare qualunque prezzo (35 milioni per i beni della ex Ricettizia di Santa Maria Assunta sono veramente un prezzo alto, trattandosi di zona montagnosa o collinare rocciosa che non vale davvero 70 mila lire l'ettaro) pur di eliminare questa grave questione e redistribuire ai contadini queste terre che non ha nessuna intenzione di tenere per sé. Di qui il desiderio di affrettare il più possibile la soluzione della vicenda.

La Commissione Interni — da nessuno sollecitata — ha detto in proposito che il prezzo era alto ed è necessario ridurlo per gli usi civici che in ogni caso rappresentano elemento di contestazione. La verità è che il comune ha interesse a far presto perché i dieci milioni in più sono meno importanti di altri anni che si perdessero nella ricerca di altre soluzioni della questione.

Tuttavia, anche per dare una dimostrazione dell'ossequio al parere della Commissione Interni, a nome anche del collega onorevole Scarlato ho presentato un emendamento con cui chiediamo una riduzione del 10 per cento sul prezzo di cessione. È un emendamento simbolico che pur tenendo conto del parere della Commissione Interni, non peggiora affatto la situazione del Demanio nel perfezionamento del contratto.

RAFFAELLI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge. E un rilievo viene spontaneo, pur non essendo stato fatto finora da nessuno degli intervenuti: ed è che né l'Amministrazione, né la Commissione Interni, né il proponente hanno fatto riferimento alla situazione del bilancio comunale. E questo per me è giusto: tanto nel caso in cui il bilancio comunale fosse ottimo — e Dio lo volesse! — che nel caso in cui si trovasse in una situazione negativa. È bene non entrare nel merito di questa questione per

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

dare la precedenza ad una esigenza sociale esplicita che è stata sottolineata e sulla quale concordo.

Dico questo per rilevare che invece, a proposito di un'altra proposta di legge l'Amministrazione dello Stato (la proposta di legge riguarda il comune di Vecchiano) ha fatto leva su un giudizio di merito sul bilancio del comune che chiede l'acquisto di un determinato compendio demaniale. A parte il giudizio sbagliato — ché quel comune può benissimo sottostare all'onere di un milione all'anno per 20 anni — mi preme sottolineare che mai, in nessun caso, e nemmeno in questo, si è fatta una questione di merito interna sulla vita comunale, limitandoci invece su elementi di valore generale.

Questo desiderio rilevare perché se dovessimo arrivare alla discussione della proposta di legge, momentaneamente accantonata, per la vendita di terreni demaniali al comune di Vecchiano si segua lo stesso metro e non si faccia un'osservazione di merito che mai è stata fatta per altri comuni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario alle finanze mi ha esibito in questo momento una copia di estratto di deliberazione del Consiglio comunale di Sanza dalla quale appare che la prima rata di pagamento, di sette milioni, verrà estinta in cinque annualità facendo una imputazione per quattro milioni ad una somma già acquisita alle entrate effettive e per gli altri tre alla categoria delle spese straordinarie. Si dovrebbe ritenere che la dinamica economica e finanziaria del bilancio del comune di Sanza sia tale che questa spesa possa essere facilmente coperta anche con la parte straordinaria. Questo dico perché effettivamente il Ministero delle finanze si è preoccupato del fatto che il comune fosse in condizioni di pagare.

ZUGNO. Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge, perché vedo sempre con simpatia questi passaggi di aree demaniali dallo Stato ai singoli comuni.

In merito alla proposta fatta dall'onorevole Sullo sono d'avviso che in linea generale i risultati delle stime fatte dagli organi tecnici demaniali non debbano essere variate. Qui però ci troviamo di fronte ad una circostanza del tutto particolare; circostanza di diritti vantati dal comune su queste aree; diritti ai quali il comune ha rinunciato pur di entrare in trattative con lo Stato, venendosi a trovare in condizioni di inferiorità rispetto ad esso.

Mi sembra pertanto che un particolare riguardo da parte della Commissione sia equo

e doveroso, e pertanto sono favorevole alla riduzione del 10 per cento sul prezzo, di cui all'emendamento Sullo.

NATALI, *Relatore*. Vorrei fare due brevi osservazioni. Una di esse è già stata prospettata dall'onorevole Sullo: ci dobbiamo preoccupare di non creare precedenti e ricordare che prassi costante della Commissione Finanze e tesoro, è stata di attenersi strettamente alle stime degli uffici tecnici erariali.

Il collega onorevole Zugno, ha però posto in luce una situazione particolare per cui l'onorevole relatore esprime parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento. In sostanza, si vuol dire, gli usi civici possono essere contestati ma non è detto, in questo momento che siano stati negati dalla competente autorità: il Commissariato usi civici. La Commissione, quindi, non vuole entrare nel merito della valutazione dei compensi ma, in relazione alla pendenza esistente accetta una soluzione equitativa.

Per quanto concerne le osservazioni prospettate dall'onorevole Raffaelli debbo osservare che non è la nostra Commissione che deve accertare la capacità o meno del comune di addossarsi tali oneri; è questa, materia inquadrata nel sistema della legge comunale e provinciale che prevede, sugli impegni di spesa dei comuni, l'intervento della competente autorità prefettizia e della Giunta provinciale amministrativa. Dobbiamo quindi supporre che se il presente disegno di legge giunge alla nostra Commissione presentato dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro dell'interno, è chiaro che vi è stato un esame preliminare da parte della amministrazione dello Stato sulla capacità economica e giuridica del comune a potersi impegnare in questa pratica.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo innanzitutto avvertire gli onorevoli membri della Commissione, data la discussione che è stata occasionata dall'esame di questo disegno di legge che non è il primo ne sarà l'ultimo in materie analoghe (in questi ultimi tempi ne abbiamo avuto uno quasi ogni settimana) che, quando il Ministero delle finanze propone un disegno di legge di questo tipo, lo propone dopo aver valutato tutti gli elementi. Non si viene, quindi, dinanzi alla Commissione, senza aver acquisito tutti gli elementi di certezza che gli interessi dell'erario siano salvaguardati. Il disegno di legge è il risultato di una indagine. La relazione al disegno di legge presenta, in sintesi, il problema e, valutati gli elementi, propone di procedere alla alienazione e chiede

l'assenso legislativo ma il fascicolo che ho portato con me, è come sempre, corredato dai documenti che sono sempre ostensibili e servono a fare il punto.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Sullo debbo dire che il Ministero ha valutato l'esistenza di usi civici che, comunque, potevano alterare il valore venale dei terreni, ha talmente valutati questi usi civici che non solo potrei qui esibire un documento della Avvocatura distrettuale dello Stato in cui si parla di essi e una relazione dell'Ufficio tecnico erariale ma anche ed a conclusione, l'accordo che si è ottenuto dinanzi alla consapevolezza della esistenza di questi usi per cui il comune di Sanza, alla fine della sua deliberazione ha chiesto di acquistare tutto il terreno offrendo un prezzo e rinunciando alle distrazioni relative agli usi civici. Da un punto di vista meramente formale, quindi, il Ministero ha esaurito tutta la discussione. La Commissione Interni ha creduto di dire: facciamo una valutazione *sui generis* ignorando però, per quanto riguarda l'atteggiamento formale, il contratto che, potenzialmente, è già fatto perché si è addivenuti a concordare la cifra esposta, consapevole il comune, e valutando il gravame degli usi civici.

Questo dico per chiarezza e per confermare che gli atti che precedono la compilazione di un provvedimento, sono completi.

Mi domando ora quale è l'atteggiamento che si può assumere dinanzi all'emendamento Sullo.

Non vorrei, come è stato giustamente rilevato, che iniziassimo realmente un procedimento che diventi norma perché ben pochi di noi sanno dove sono, che cosa sono, che valore hanno questi terreni e nessuno di noi, può quindi dire se sono stati stimati poco o molto, tanto più quando ci troviamo davanti ad una stima accettata dal compratore. Debbo dunque ribadire chiaramente che in casi di questo genere, le valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale debbono formare per noi un testo insuperabile, per questo come per tutti gli altri provvedimenti che si presenteranno.

Quanto al 10 per cento, se considerassi che ammonta alla cifra di 3 milioni 500 mila lire, dovrei osservare che non è con questa cifra che l'erario diventa più ricco. Una cifra che non ha quasi significato dinanzi ad operatore della vastità dell'erario dello Stato ma si tratta di un principio ed è per questo che su tale emendamento mi rimetto al volere della Commissione. Non intendo farne una questione di merito ma vorrei che la Commissione conve-

nisse sul principio che le stime degli Uffici tecnici erariali formano, in questioni del genere dei dati che non possono essere superati, che sono l'unico testo, l'unico documento valido che dobbiamo tenere a base del nostro definitivo orientamento e della nostra volontà, soprattutto in questo caso in cui vi è, addirittura, un accordo preventivo.

Ribadito questo non insisto oltre; prego la Commissione di voler procedere. Vorrei soltanto aggiungere qualche parola.

Qui, anche oggi, è stato chiesto, dall'onorevole Natali che il Demanio faccia presente cosa è disposto ad alienare. Dirò che si potrebbe compilare o completare un certo inventario. Ritengo però — ma questa è mia opinione personale — che quando si tratta di comprare e di vendere, il migliore affare si fa aspettando che il compratore si faccia avanti. Nessuno di noi andrà a mettere la sua roba all'incanto se non sull'orlo del fallimento.

Ora, ogni qual volta enti e soprattutto comuni hanno inteso acquistare beni demaniali, il permesso è sempre stato dato perché non esiste alcuna pregiudiziale del Ministero contro l'alienazione di un bene che al Demanio può anche non tornare utile.

PRESIDENTE. L'onorevole Natali non ha chiesto che venga posta in vendita con dei procedimenti particolari una parte dei beni demaniali; ha ricordato la richiesta precedentemente rivolta al Ministero, di far conoscere quale politica intende realizzare con i beni demaniali dismissibili ed ha fatto cenno a tutte le vaste proprietà che il Demanio militare e il Demanio marittimo hanno ancora in mano senza voler cedere nulla; ed ha ricordato che in fondo, è, questo, un problema ricorrente nella discussione dei bilanci finanziari, il problema del grande patrimonio che lo Stato ha in mano e che è in gran parte inerte.

È evidente che, un conto è stabilire una politica ed un conto è gettare sul mercato i beni. Ma non era questo lo scopo della domanda dell'onorevole Natali.

NATALI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente per avere così bene chiarito lo scopo della mia domanda e l'orientamento della Commissione.

Debbo dire, anche per esperienza personale, che il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, è veramente sulla linea di una utilizzazione dei beni demaniali.

In relazione al fatto che le maggiori difficoltà si incontrano da parte del Ministero della difesa, ricorderò oggi, quello che dissi

altra volta: che ritengo che il conforto di un orientamento da parte della Commissione Finanze e tesoro, possa essere utile ed opportuno anche allo stesso Ministero delle finanze nei suoi contatti e rapporti con il Ministero della difesa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono lieto di aver meglio compreso la richiesta dell'onorevole Natali al quale mi pare di poter rispondere che una linea di tal genere non si può realizzare solo attraverso il Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, che è lo strumento per la realizzazione di queste entrate ma anche attraverso il Ministero del tesoro. Si tratta di acquisizione di nuovi mezzi per raggiungere altri scopi; il Ministero delle finanze interviene più come forma strumentale.

La domanda, quindi va ripartita almeno in parti eguali tra il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.

NATALI, *Relatore*. Non è questione di acquisizione di mezzi al bilancio dello Stato quanto possibilità di utilizzo di un patrimonio notevole; non tanto come acquisizione di mezzi, ripeto ma come effettivi strumenti, ad esempio sul problema delle aree edificabili, sul problema di incrementi edilizi, sui problemi di utilizzazione di terreni. Questa è la questione che io pongo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari appezzamenti di terreno demaniale, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dall'ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 35.000.000 pagabili in cinque annualità con gli interessi legali a scalare.

All'approvazione del relativo atto provvederanno il Ministero delle finanze e il ministro dell'interno, con decreto interministeriale ».

Come è già stato annunciato, gli onorevoli Sullo e Scarlato hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire al prezzo di: lire 35.000.000, il prezzo di: lire 31.500.000. Correggere in tal senso anche il titolo del disegno di legge* ».

Il Governo ha sostenuto la tesi di principio del prezzo, ma ha anche convenuto che essendovi in atto una rivendicazione per usi civici potrebbe, in via eccezionale, aderire alla riduzione di prezzo proposta.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo precisare che nello stabilire il prezzo sono già stati tenuti presenti i precedenti delle rivendicazioni degli usi civici di cui quindi le due parti contraenti erano a perfetta conoscenza.

SULLO. Debbo fare una dichiarazione. Se non vi fosse stato il parere della Commissione Interni non avrei presentato l'emendamento. Tenuto presente che la somma è minima e le terre saranno distribuite ai contadini non vorrei che risultasse dagli atti parlamentari che la Commissione Finanze e tesoro non ha tenuto presente in particolare questo desiderio della Commissione Interni. Date queste premesse il fatto di accogliere questo desiderio della Commissione che — più che altro simbolicamente — andrà oltre tutto a vantaggio dei contadini mi pare risponda ad un'esigenza morale, e dato che anche i colleghi dell'opposizione sono favorevoli, non vedo perché non debba mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Sullo e Scarlato.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge rimane pertanto così formulato:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari appezzamenti di terreno demaniale, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dall'ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 31.500.000 pagabili in cinque annualità con gli interessi legali a scalare.

All'approvazione del relativo atto provvederanno il Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Interno, con decreto interministeriale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTEOTTI

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza (1835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il Governo, interpretando una decisa volontà espressa dalla Camera nell'ordine del giorno degli onorevoli Delle Fave ed altri, nella seduta del 22 maggio 1959, ha predisposto questo disegno di legge. Noi siamo d'accordo, perché qui si tratta di una interpretazione di quanto espresso dalla Camera nella seduta del 22 maggio 1959, in cui si discusse la legge n. 324. Si tratta infatti di una modifica alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

All'articolo 1 vengono soppressi le lettere *a)* e *b)*, che limitavano l'indennità integrativa speciale al personale avente uno stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle 30.000 lire, o pensione non inferiore alle 24 mila lire. Come è noto, la legge stabiliva che l'indennità integrativa speciale doveva essere corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle 30.000 lire, e così per le pensioni in misura non inferiore alle 24.000 lire. Il presente disegno di legge annulla questa limitazione, nell'interesse degli statali e dei lavoratori che hanno una paga, uno stipendio o una retribuzione anche inferiore alle 30.000 lire e ai pensionati con pensione anche inferiore alle 24.000 lire.

Inoltre esclude, con la lettera *c)*, le pensioni pagabili all'estero. Esclude, inoltre, e questa è una innovazione, il personale civile e militare in servizio all'estero, il quale è già fornito dell'assegno di sede, che segue la sorte delle eventuali variazioni che si verificano nel paese di sede, nel costo della vita. Infatti, l'assegno integrativo è proprio in funzione del costo della vita nel nostro paese. Quindi, sarebbe voler concedere a questo personale due volte la stessa indennità.

Gli articoli 2 e 3 invece riguardano l'estensione dell'ultimo miglioramento sulle quote di famiglia, al personale statale in servizio o in pensione, del cui nucleo familiare facciano parte altre persone provviste di reddito di lavoro o di pensione non di guerra non superiore alle 30.000 lire.

L'articolo 4 sottolinea e conferma che le quote di aggiunta di famiglia spettano a tutti i titolari di pensione o di assegni indicati nell'articolo 2 della precedente legge n. 324, ivi compresi i titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza, stabilite per i postelegrafonici.

L'articolo 5 riproduce la norma già inserita nell'articolo 6 della detta legge n. 324, intesa a stabilire che i nuovi miglioramenti

economici non comportano il riassorbimento degli assegni personali eventualmente in godimento. Con l'occasione si è precisato, per quanto fosse ovvio, che il beneficio vale anche per il personale in quiescenza.

L'articolo 6 estende i miglioramenti in questione ai magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale dei tribunali militari e a tutti gli altri che hanno sempre goduto dei benefici economici attribuiti al personale statale con carattere di generalità.

L'articolo 7, infine, riguarda l'estensione dei miglioramenti al personale degli Enti locali e parastatali. Qui non è più richiesto il provvedimento formale che si richiedeva al Ministro vigilante, per l'approvazione della delibera dell'Ente relativa all'estensione suaccennata.

L'articolo 8 provvede ad indicare le fonti per coprire il maggior onere derivante da questa nuova legge, che sono quelle derivanti dall'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata, derivante dall'applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Ritengo che siamo tutti d'accordo di approvare questo disegno di legge, che attua integralmente e fedelmente quella che è stata la volontà della Camera, espressa con l'ordine del giorno degli onorevoli Delle Fave ed altri, approvato ed accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZOTTO. Condivido il parere del relatore.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da obiettare, perché non abbiamo fatto altro che dare integrale esecuzione ad un ordine del giorno approvato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.

Con effetto dal 1° luglio 1959, il quarto comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero ».

(È approvato).

ART. 2.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 5.690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 7.520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

(È approvato).

ART. 3.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.970 per ciascuna delle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

(È approvato).

ART. 4.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione « indicati nel primo comma del precedente articolo 2 » è sostituita, con effetto dal 1° febbraio 1959, dalla seguente: « indicati nel precedente articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 5.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

(È approvato).

ART. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonché alle categorie di personale indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

(È approvato).

ART. 7.

Nell'articolo 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione « da approvare con decreto » è sostituita con la seguente: « da assoggettare all'approvazione ».

Al personale contemplato nell'articolo 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalità e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata derivante dall'applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso comune,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

complessivamente estesi ettari 457,04,48 e provenienti dalla ex ricettizia di Santa Maria Assunta per il prezzo di lire 31.500.000 » (1808):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (1835):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletta, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Marzotto, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pieraccini, Pigni, Preti, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Sullo, Tantalò, Trebbi, Vicentini e Zugno.

È in congedo:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI